SENATO DELLA REPUBBLICA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1956

(76ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna » (666) (*D'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri*); « Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze » (1185) (*D'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* *Pag.* 1217, 1219, 1220, 1221
CAPPELLINI 1219
FOCACCIA 1221
PORCELLINI 1220
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* . . 1219, 1220, 1221
SPALLICCI 1218
TERRAGNI 1221
VACCARO 1221

La seduta è aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

Interviene il Ministro dei lavori pubblici Romita.

PORCELLINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna » (666), d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri, e: « Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze » (1185), d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Sistemazione edilizia della Università di Bologna » (666), d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri, e: « Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze » (1185), d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ho il piacere di annunziare agli onorevoli colleghi che, per quanto riguarda la questione del finanziamento del disegno di legge per la Università di Bologna, si è tenuta, nei giorni precedenti la Pasqua, una riunione presso il Ministero del tesoro, alla quale hanno partecipato il Ministro del tesoro, quello dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, il Rettore dell'Università di Bologna e il vostro relatore. La riunione ha avuto una conclusione felice in quanto siamo

riusciti a reperire i fondi necessari alle opere più urgenti di sistemazione edilizia di quella Università per una spesa di 1.860.000.000, con il contributo dello Stato per il 50 per cento.

Si è concordata questa cifra in quanto si è ritenuto di poter escludere dal finanziamento le cliniche. Infatti, una sistemazione di questi istituti si potrà attuare senza ricorrere direttamente al concorso dello Stato, poichè le cliniche sono degli istituti universitari che hanno dei redditi propri: di tali redditi possono valersi anche per contrarre mutui ai fini di una opportuna sistemazione.

Il testo concordato, al quale ha dato la sua adesione anche il professor Battaglia, rettore dell'Università di Bologna, è il seguente:

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.860.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna lo Stato e gli altri Enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario costituito con legge 11 aprile 1930, n. 488, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 % della spesa stessa.

Art. 2.

Per la corresponsione delle quote a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 930 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 180.000.000 nell'esercizio 1955–56; lire 100.000.000 nell'esercizio 1956–1957; di lire 250.000.000 nell'esercizio 1957–58 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958–59.

Per fronteggiare le quote degli enti locali il Consorzio può provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale ed interessi è a carico degli enti medesimi.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.

Art. 3.

È ridotta di lire 100.000.000 l'autorizzazione di spesa di lire 16.200.000.000 di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956–57 e, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo 169 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.

Art. 4.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1955–56 e 1956–57 si provvede, rispettivamente, con riduzione dal capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente articolo 3.

Art. 5.

Per la esecuzione dei lavori e per tutti gli atti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra continueranno ad essere valide le norme tutte già regolanti l'attività del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna.

Per le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie alle convenzioni edilizie esistenti saranno stipulate apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere tutte, principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

SPALLICCI. Desidero soltanto ringraziare l'onorevole Presidente, l'onorevole Ministro e tutti gli onorevoli colleghi per il felice esito della loro opera a favore del disegno di legge da noi proposto, che si era avviato in acque

molto tempestose. Nonostante che dal 100 per cento di contributo da parte dello Stato si sia passati al 50 per cento — lasciando la rimanente quota a carico degli enti locali — sono contento soprattutto perchè, ad un certo momento, sembrava che affiorasse una specie di concorrenza o di alternativa tra l'Università di Firenze e l'Università di Bologna. Io non ho ragione di fare del campanilismo perchè sono stato allievo tanto nell'Istituto di studi superiori — allora non si chiamava Università — di Firenze, quanto in quello di Bologna. Ho quindi piacere che si sia giunti ad una decisione uguale per tutte e due le città.

CAPPELLINI. Vorrei un chiarimento dal nostro relatore a proposito delle differenze tra l'articolo 2 che egli ebbe a presentare in passato ed il testo dello stesso articolo che ci viene ora sottoposto.

PRESIDENTE, *relatore*. Nel fondo globale del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1955-56 vi era una disponibilità di 180 milioni per la Università di Bologna. Nel bilancio dell'esercizio successivo non era disponibile alcuno stanziamento: tanto che, per superare il punto morto, avevo proposto, ad un certo momento, di saltare l'esercizio 1956-57 e di riprendere gli stanziamenti negli esercizi successivi. La continuità operativa della legge sarebbe stata egualmente assicurata, in quanto una parte dei contributi è a carico degli enti locali. Ma, certamente, dal punto di vista della tecnica legislativa, sarebbe stata una soluzione alquanto audace.

Ad una soluzione più ortodossa si è pervenuti per la buona volontà del Ministro dei lavori pubblici, il quale ha, nel suo bilancio, un particolare fondo globale, che viene suddiviso tra i vari Provveditorati. Nell'esercizio 1956-1957 il Ministro dei lavori pubblici ha accettato di prelevare 100 milioni dalla somma che sarebbe andata al Provveditorato per le opere pubbliche di Bologna, destinandoli alla sistemazione dell'Università.

CAPPELLINI. La variazione più importante e seria, rispetto al testo precedente è l'esclusione da questo provvedimento delle cliniche.

PRESIDENTE, *relatore*. Il testo non dice nulla.

CAPPELLINI. Ma le cliniche saranno escluse di fatto a causa della diminuzione dello stanziamento totale.

Desidero ricordare che vi sono dei precedenti legislativi contro tale esclusione: ad esempio, per quanto riguarda le Università di Padova e di Modena, furono finanziate anche le cliniche.

E mi sembra, inoltre, di ricordare che nel 1954 a Bologna, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici assicurò che le cliniche sarebbero state finanziate con uno stanziamento adeguato. Ritengo che tali dichiarazioni si debbono ritenere sempre valide, se non ai fini del presente disegno di legge, almeno ai fini di una legge successiva per il finanziamento delle cliniche, che lo stesso onorevole Ministro vorrà presentare.

Desidererei poi un altro schiarimento. Poichè mi risulta che parte dei lavori sono già stati iniziati, altri sono stati appaltati, mentre altri sono ancora da appaltare, vorrei sapere come opererà l'articolo 2 nei riguardi di questi lavori. Saranno finanziati soltanto i lavori che avranno inizio successivamente all'entrata in vigore della legge o verranno compresi anche quelli che hanno già avuto inizio? È naturale che se questi ultimi lavori non avranno il contributo dello Stato, la spesa graverà quasi interamente sul comune di Bologna, e tutti sappiamo in quali condizioni sono le finanze dei Comuni italiani.

PRESIDENTE, *relatore*. Il testo parla genericamente delle opere di sistemazione edilizia...

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero precisare che, contrariamente a quanto mi sembra abbia affermato il senatore Cappellini, io non ho mai preso alcun impegno preciso per il finanziamento della sistemazione delle cliniche univeristarie. Ho sempre manifestato la mia buona volontà di aiutare gli ospedali e le cliniche ma, ogni qualvolta ho parlato di finanziamenti, ho sempre subordinato la mia volontà alle disponibilità del Tesoro.

La situazione edilizia delle Università va regolata con un piano organico generale. Non sono poche le proteste che mi giungono da varie parti perchè, mentre si provvede per alcune città, si trascurano le altre. Pertanto una legge generale è assolutamente necessaria. Per esempio, per quanto riguarda il Politecnico di Torino, il Consorzio locale contribuisce alla spesa con un miliardo e 300 milioni e lo Stato con 600 milioni di lire.

PORCELLINI. Ma è necessario tener presenti le condizioni della città di Torino, che sono ben diverse di quelle di altre città!

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Comunque la legge generale è necessaria per evitare favoritismi.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all' esame degli articoli dei due disegni di legge.

Iniziamo dal disegno di legge per l'Università di Bologna, prendendo come base il testo da me proposto:

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.860.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna lo Stato e gli altri Enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario costituito con legge 11 aprile 1930, n. 488, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la corresponsione delle quote a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 930 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 180 milioni nell'esercizio 1955-56; lire 100 milioni nell'esercizio 1956-57; di lire 250 milioni nell'esercizio 1957-58 e di lire 400 milioni nell'esercizio 1958-59.

Per fronteggiare le quote degli enti locali il Consorzio può provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale ed interessi è a carico degli enti medesimi.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.

(*È approvato*).

Art. 3.

È ridotta di lire 100 milioni l'autorizzazione di spesa di lire 16.200.000.000 di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 e, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo 169 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1955-56 e 1956-57 si provvede, rispettivamente, con riduizone dal capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per la esecuzione dei lavori e per tutti gli atti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra continuerano ad essere valide le norme tutte già regolanti l'attività del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna.

Per le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie alle convenzioni edilizie esistenti saranno stipulate apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere tutte,

principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TERRAGNI. Nel dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge, desidero aggiungere una calda raccomandazione all'onorevole Ministro perchè si provveda anche alle altre Università.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi sono già espresso chiaramente, senatore Terragni!

VACCARO Poichè si parla di provvedere alla sistemazione delle Università esistenti, desidero ricordare all'onorevole Ministro che vi sono Regioni che non hanno alcuna Università. Così, mentre in Toscana, nel Piemonte, nel Veneto, vi sono tante Università, in Calabria non ve n'è alcuna. (*Interruzione del senatore Focaccia*). In sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici abbiamo sollevato tale questione e il Senato ha votato un ordine del giorno favorevole alla creazione di nuove Università nelle Regioni che ne sono sprovviste.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non rientra nella mia competenza.

VACCARO. Se nel piano di sistemazione delle Università si potesse insinuare la costruzione di una Università in Calabria, onorevole Ministro, ne sarei molto lieto.

FOCACCIA. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di tenere particolarmente presente, nel piano di finanziamento per la sistemazione delle Università, le facoltà scientifiche. Si tratta di una necessità che non si può assolutamente ignorare; non si può pensare ad incrementare ancora le facoltà umanistiche, che sono già sovrabbondanti per i bisogni moderni, mentre le facoltà scientifiche sono trascurate. Eppure sappiamo bene quello che altri Paesi, come per esempio la Russia, stanno facendo in questo campo. (*Interruzione del senatore Cappellini*). Da questo punto di vista l'Italia è molto indietro. Non vogliamo ricordare che l'epoca attuale è l'epoca dell'energia e che è necessario non rimanere indietro su questa strada.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame del disegno di legge per la sistemazione edilizia dell'Università di Firenze, sulla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.500.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze lo Stato e gli altri Enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario di Firenze costituito con il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1857, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la corresponsione della quota a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 750 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 125 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 225 milioni nell'esercizio 1956-57; di lire 200 milioni nell'esercizio 1957-1958 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1958-59.

Per fronteggiare la quota degli enti locali il Consorzio può provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale e interessi è a carico degli enti medesimi.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1955-56 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede il Consorzio edilizio universitario di Firenze, secondo le norme previste dalla convenzione 20 luglio 1933, da integrarsi, con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge. La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari